


Informazioni per i clienti

Garanzia dei depositi per la Svizzera



Qui trovate tutte le informazioni rilevanti circa il funzionamento e il raggio di intervento di esisuisse, la garanzia dei depositi per la Svizzera.

Come funziona la garanzia dei depositi?

Se la FINMA apre un procedimento di liquidazione fallimentare a carico di una banca o di un commerciante di valori mobiliari¹, per rimborsare subito i depositi privilegiati si attinge in prima battuta agli attivi liquidi disponibili dell'istituto finanziario (pagamento immediato).² Il sistema della garanzia dei depositi (esisuisse) viene attivato soltanto se gli attivi liquidi disponibili non sono sufficienti per rimborsare direttamente i depositi garantiti dei clienti. In questa evenienza esisuisse mette a disposizione i mezzi necessari affinché, in caso di fallimento di un istituto finanziario, i depositi garantiti possano essere corrisposti entro il termine previsto dalla legge a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'istituto stesso. I mezzi necessari sono raccolti da esisuisse presso i propri membri e inoltrati entro 20 giorni lavorativi alla FINMA o al liquidatore da questa incaricato.³ Infine gli importi vengono trasferiti in base alle indicazioni fornite.

Membri di esisuisse

Tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari con filiali in Svizzera devono essere affiliati come membri di esisuisse. Il sistema di garanzia dei depositi assicura che i clienti di un istituto finanziario insolvente possano recuperare rapidamente i loro depositi garantiti.

Quali depositi vengono corrisposti nel caso di un fallimento?

Depositi privilegiati

In caso di fallimento sono privilegiati i depositi fino a un importo di CHF 100 000 per cliente e istituto finanziario.⁴ Il privilegio comporta l'inserimento di questi depositi nella seconda classe fallimentare. In occasione della ripartizione della liquidità dell'istituto finanziario ciò costituisce un notevole vantaggio, in quanto in caso di fallimento i crediti della prima e seconda classe vengono corrisposti prima di quelli della terza classe.

Depositi garantiti

esisuisse tutela i depositi privilegiati detenuti presso una succursale svizzera fino a CHF 100 000 per cliente e istituto finanziario, qualora in caso di fallimento quest'ultimo non abbia i mezzi per rimborsare i depositi dei clienti. Tali depositi beneficiano quindi sia del vantaggio di un pagamento in via prioritaria, sia della copertura da parte di esisuisse.

Averi previdenziali e di libero passaggio

I depositi in ambito previdenziale (pilastro 3a) e i contributi delle fondazioni di libero passaggio detenuti presso gli istituti finanziari sono privilegiati, ma non sono coperti dalla garanzia dei depositi. A prescindere dal restante patrimonio, tali depositi sono appunto privilegiati fino a un importo di CHF 100 000 per cliente e in caso di fallimento vengono inseriti nella seconda classe fallimentare.

Valori mobiliari

I valori mobiliari detenuti presso un istituto finanziario non rientrano nella garanzia dei depositi, in quanto sono soltanto custoditi dall'istituto finanziario per conto del cliente. In caso di fallimento dell'istituto essi vengono quindi separati e messi a disposizione del cliente stesso.

1 Per motivi di migliore leggibilità si rinuncia alla formulazione «banche e commercianti di valori mobiliari» sancita dalla legge, utilizzando invece il termine di «istituto finanziario».

2 Concerno i depositi privilegiati ai sensi dell'art. 37a, cpv. 1 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.0 (LBCR).

3 Art. 37h, cpv. 3 lett. a LBCR e art. 44 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.02 (OBCR).

4 Cfr. art. 37a, cpv. 1 LBCR.

Chi beneficia della protezione di esisuisse?

Ogni persona fisica o giuridica⁵ (eccetto gli istituti finanziari) titolare di depositi contabilizzati presso le succursali di banche e commercianti di valori mobiliari in Svizzera, a prescindere dal fatto che tale persona sia domiciliata in Svizzera o all'estero.

Importo della garanzia

Se in caso di fallimento un istituto finanziario dispone di sufficienti attivi liquidi, questi vengono corrisposti immediatamente ai clienti (pagamento immediato) fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 100 000 per cliente.⁶ Qualora gli attivi liquidi non siano tuttavia sufficienti, esisuisse interviene per coprire la differenza. Anche in questo caso l'importo per cliente e istituto finanziario è pari a un massimo di CHF 100 000. Nel caso in cui abbiate più depositi presso lo stesso istituto finanziario (o presso diverse filiali dell'istituto), questi vengono sommati. esisuisse stanza un importo massimo di CHF 6 miliardi.⁷

Quali conti sono garantiti?

I depositi garantiti sono averi detenuti segnatamente su conti privati, di risparmio, d'investimento, per il versamento di salari, cifrati, di deposito e congiunti nonché conti correnti, per associazioni e per cauzioni di affitti.⁸ Anche le obbligazioni di cassa depositate a nome del portatore presso l'istituto emittente rientrano nei depositi garantiti. La garanzia copre esclusivamente i depositi presso le succursali svizzere; di conseguenza, pur essendo privilegiati, i depositi detenuti all'estero presso filiali di istituti finanziari svizzeri non sono garantiti da esisuisse.

In che modo riceverò i miei soldi?

Tutti i conti registrati presso l'istituto finanziario sono considerati automaticamente crediti insinuati. In caso di fallimento sarete contattati dal vostro istituto finanziario e, dopo che avrete provveduto a comunicare le coordinate del conto presso un altro istituto, il vostro avere sarà ivi trasferito nell'ambito della liquidazione fallimentare.

Moneta

La garanzia opera a prescindere dalla moneta in cui è espresso il deposito. Il pagamento viene effettuato in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio valevole all'apertura della procedura fallimentare.

Ulteriori informazioni


Maggiori informazioni sulla garanzia dei depositi sono disponibili sul sito www.esisuisse.ch oppure presso la vostra banca o il vostro commerciante di valori mobiliari.

5 Cfr. art. 25, cpv. 1a Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari del 30 agosto 2012, RS 952.05 (OIB-FINMA).

6 Cfr. art. 37a, cpv.1 LBCR e art. 37b, cpv.1 LBCR.

7 Se gli attivi liquidi disponibili dell'istituto finanziario in oggetto non sono sufficienti per la copertura dei depositi garantiti, gli altri membri di esisuisse coprono la differenza per un importo massimo di CHF 6 miliardi. Laddove questa somma non sia sufficiente alla tacitazione di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i depositi garantiti vengono corrisposti in misura proporzionale (cfr. art. 44 cpv. 2 OBCR).

8 L'elenco non è esaustivo e le denominazioni dei prodotti possono variare in modo specifico a seconda dei singoli istituti.



 **esisuisse**

esisuisse - Garanzia dei depositi
Steinentorstrasse 11
CH-4051 Basilea

Tel. +41 61 206 92 92
info@esisuisse.ch
www.esisuisse.ch